Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 18 giugno 1925** — **Numero 140**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « [illegible]tà Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della pa[illegible]nda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Minist[illegible]le finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — [illegible] Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria ita[illegible]* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: [illegible] — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: [illegible]*eria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — [illegible]: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: [illegible]*dusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mo*[illegible] — Massa Carrara: *E. Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napo[illegible]*nonima Libraria italiana* — Novara: *R Guaglio.* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — [illegible]ugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenz[illegible]). — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Rea[illegible] Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Schönfeld* — Tripoli: *O. Filacchioni* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il signor Juan Brin, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Panama, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 17 giugno 1925.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Conferimento di diploma di benemerenza.

Con provvedimento del 2 giugno corrente anno, S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito il diploma di benemerito dell'assistenza militare al cav. dott. Luigi Zanoli, residente in Cavezzo (Modena), a riconoscimento della feconda opera svolta durante il periodo bellico a favore dei combattenti e loro famiglie.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1147.**

LEGGE 11 giugno 1925, n. 867.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, a' termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1925-26 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di L. 2,000,000.

Art. 4.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1925-26, in lire 700,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	I. — *Stanziamenti per stipendi, retribuzioni e compensi al personale dei servizi postali ed elettrici.*	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	299,500,000 —
2	Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni di prestazioni temporanee - Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero	30,000,000 —
3	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	22,000,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni	2,000,000 —
5	Compensi per incarichi e studi speciali ad estranei all'Amministrazione	100,000 —
6	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti, operai ed avventizi cui non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizi per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	300,000 —
7	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	6,000,000 —
8	Indennità di tramutamento	800,000 —
9	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali	230,000 —
10	Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia; per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata e malarica e di frontiera	270,000 —
11	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	400,000 —
12	Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto Luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919 (Spesa d'ordine)	120,000 —
13	Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullata (Spesa obbligatoria)	13,000,000 —
14	Assegni e indennità per gli addetti ai Gabinetti	110,000 —
15	Spese casuali	60,000 —
16	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico, con sede in Milano (art 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042)	15,000 —
17	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa differenziale *C* sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie	90,000 —
18	Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed alla Cassa di mutualità fra i ricevitori, della metà delle penali inflitte ai medesimi (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694)	100,000 —
		375,095,000 —
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,380,000 —
20	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	900,000 —
		36,280,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	II. — *Stanziamenti propri dei servizi postali.*	
	Servizi postali.	
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	6,100,000 —
22	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	25,000 —
23	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca del Ministero	16,000 —
24	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse)	21,000,000 —
25	Retribuzioni complementari ed accessorie agli agenti rurali ed agli incaricati del servizio di posta rurale — Spese per i servizi rurali provvisori e spese varie di carattere straordinario	100,000 —
26	Sussidi agli agenti ed ex agenti rurali ed alle loro famiglie	200,000 —
27	Spese per gli uffici e le ricevitorie all'estero - Assegni, retribuzioni ed indennità al personale applicatovi - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi	50,000 —
28	Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari a incaricati provvisori, oltre le retribuzioni normali - Retribuzioni straordinarie (Spese fisse)	34,880,000 —
29	Sussidi agli accollatari ed ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle L. 3000 annue ed alle loro famiglie	35,000 —
30	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato - Trasporto delle valigie Australiana e Indiana - Nolo dei veicoli - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi - Spese per prestazioni ferroviarie diverse - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate (Spesa obbligatoria)	7,977,000 —
31	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea	700,000 —
32	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali (Spesa obbligatoria)	35,000 —
33	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi - Assicurazione degl'impiegati ed agenti che viaggiano sugli ambulanti contro gl'infortuni - Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	11,218,000 —
34	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	3,752,000 —
35	Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse (Spesa obbligatoria)	4,500,000 —
36	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonchè in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria).	1,270,000 —
37	Spesa per il cambio della moneta aurea (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
38	Materiali ed utensili per il servizio della posta - Bolgette da portalettere e distintivi per agenti postali — Insegne per uffici postali e postelegrafonici e del telegrafo - Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale - Manutenzione delle cassette di impostazione - Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta	5,500,000 —
39	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi, dei vaglia postali - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere (Spesa d'ordine)	2,940,000 —
40	Abbuoni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
		101,598,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Servizio dei risparmi.	
41	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	40,000 —
42	Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste, riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali articolo 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 —
43	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Ammnistrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse (Spesa obbligatoria)	400,000 —
44	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	*per memoria*
45	Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	100,000 —
		590,000 —
	Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.	
46	Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali	65,000 —
47	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	52,000 —
48	Rimborsi eventuali cui può esere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		117,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	III. — *Stanziamenti propri dei servizi elettrici.*	
49	Indennità per servizio in tempo di notte ed eventuale semaforico	3,900,000 —
50	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 —
51	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine) — Acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazi di confine, mano d'opera sussidiaria, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per deposito di materiali ed energia elettrica per gli impianti tecnici — Indennizi e spese per danni	3,500,000 —
52	Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti telefonici esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mano d'opera sussidiaria, locomozioni — Indennizzi e spese per danni	3,000,000 —
53	Canoni per servitù d'appoggio (Spese fisse)	48,000 —
54	Retribuzioni in genere ai titolari dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato (Spesa d'ordine)	1,600,000 —
55	Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica, telefonica e radiotelegrafica — Rimborso ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti per lo scambio della corrispodenza telefonica e spese inerenti — Spese di cambio (Spesa d'ordine)	34,000,000 —
56	Abbuoni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria)	500,000 —
57	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati di materiale tecnico telegrafico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine — Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici — Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori ed agli impianti di energia elettrica — Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici — Acquisto di insegne e bolli per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	4,500,000 —
58	Manutenzioni della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni — Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, indennizzi e spese per danni, servitù, occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	7,000,000 —
59	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria — Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili — Miglioramento graduale della rete telefonica interurbana, di linee e posa di fili nell'interesse del pubblico servizio	300,000 —
60	Impianto di uffici telegrafici e fono-telegrafici per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza	80,000 —
61	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	1,500,000 —
62	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche provvisorie, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto, da Comuni, da Enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche	1,000,000 —
63	Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, per l'acquisto di apparati o parte di essi e per strumenti di misura e di controllo — Spese per la manutenzione dei fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito — Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico — Spese di missione, per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico mano d'opera sussidiaria e dazio di confine — Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche	800,000 —
64	Spese per la partecipazione dell'Italia al Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali	25,000 —
		61,763,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	IV. — *Stanziamenti comuni ai servizi postali ed elettrici.*	
65	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse	100,000 —
66	Assegni fissi per spese di ufficio (Spese fisse)	3,500,000 —
67	Spese di illuminazione, riscaldamento, aerazione, acqua, oggetti di cancelleria, e per la formazione di dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi. Francatura, telegrammi, locomozioni, codice e vocabolari. Acquisto e manutenzione mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'Amministrazione provinciale	2,660,000 —
68	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
69	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro (Spesa obbligatoria)	24,000 —
70	Istruzione al personale — Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari e strumenti di misura e di mobili — Spese per illuminazione e riscaldamento — Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia — Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento — Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale — Contributo per l'istruzione professionale media	100,000 —
71	Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse	105,600,000 —
72	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie — Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie — Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,000,000 —
73	Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari, e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani	50,000 —
74	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna — Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi — Acquisto di buoni risposta (Spesa obbligatoria)	180,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
75	**Trasporto di agenti dei servizi postali** e dei servizi elettrici sui tramvays-omnibus (Spese fisse)	1,500,000 —
76	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera, postali, telegrafici e telefonici nei casi in cui è prescritto (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) Spesa obbligatoria)	1,250,000 —
77	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali nonchè impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale — Costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi	1,800,000 —
78	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse)	4,000,000 —
79	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie	50,000 —
80	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico	150,000 —
81	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483)	100,000 —
		122,064,000 —
	V. — *Spese per i servizi della marina mercantile.*	
	Spese generali.	
82	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse)	1,045,500 —
83	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decrto 17 febbraio 1924, n. 182)	67,000 —
84	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	10,000 —
85	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	4,000 —
86	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo	50,000 —
87	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	22,000 —
88	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	26,500 —
89	Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria)	13,000 —
90	Spese casuali	6,000 —
91	Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua	115,250 —
92	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,359,250 —
	Debito vitalizio.	
93	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	620,000 —
94	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	4,000 —
		624,000 —
	Spese per la marina mercantile.	
95	Spese per l'estrazione dei gallegianti sommersi (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
96	Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	7,200 —
97	Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	50,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
98	Vigilanza sulla pesca e premi relativi	10,000 —
99	Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie attinenti alla marina mercantile	1,550,000 —
100	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	200,000 —
101	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord-Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (Spesa obbligatoria)	210,000 —
102	Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico — Spese di visite e perizie (cat. I dell'art. 10 del Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 211)	25,000,000 —
103	Compensi di costruzione per draghe, rimorchiatori pontati, velieri e motovelieri a scafo metallico, navi di qualsiasi specie a scafo di cemento armato, velieri e motovelieri a scafo di legno — Spese di visite e perizie (cat. II dell'art. 10 del Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 211)	2,900,000 —
104	Compensi di riparazione — Spese di visite e perizie (cat. III dell'art. 10 del Regio decreto 1° febbraio 1923, n 211)	2,000,000 —
105	Compensi per demolizione di navi mercantili a scafo metallico — Spese di visite e perizie (art. 13 del Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 211)	2,000,000 —
106	Spese inerenti ai servizi dei Magazzini generali di Trieste	5,000,000 —
107	Spese per il funzionamento dei servizi portuali di Fiume	951,300 —
		39,878,500 —
	Spese per le Capitanerie di porto.	
108	Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio ed assegni fissi	3,494,200 —
109	Sottufficiali delle Capitanierie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni	3,000,000 —
110	Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto, ai sensi del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395	1,569,220 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
111	Personale d'ordine delle Capitanerie di porto — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258) (Spese fisse)	1,115,700 —
112	Inservienti locali delle Capitanerie di porto — Retribuzioni	8,630 —
113	Incaricati e delegati di porto — Retribuzioni — Indennità di reggenza di uffici di porto	90,000 —
114	Indennità di trasferta e di missione pel personale delle Capitanerie di porto	160,000 —
115	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto	400,000 —
116	Fitto di locali per le Capitanerie di porto	100,000 —
117	Spese d'ufficio e spese per mobili per le Capitanerie di porto	185,000 —
118	Indennità di personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo reali equipaggi presso le Capitanerie di porto	179,785 —
119	Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria — Assegni (Spese fisse)	16,000 —
120	Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle Capitanerie di porto — Corpi di guardia — Imbarcazioni — Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie	500,000 —
121	Personale di ruolo già in servizio nelle nuove Provincie (Trieste, Pola e Zara) — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse)	1,131,660 —
		11,950,195 —
	Spese per i servizi marittimi.	
122	Indennità a Regi consoli e ufficiali portuali con attribuzioni di commissari governativi per la sorveglianza dei servizi postali e commerciali marittimi (Regio decreto 12 gennaio 1911)	20,000 —
123	Spese per la visita materiale nautico delle società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	3,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
124	Acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale	50,000 —
125	Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	150,000,000 —
126	Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		150,073,000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	I. — *Stanziamenti per gli edifici dei servizi postali ed elettrici.*	
127	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita) (22ª delle trentacinque annualità)	327,144.37
128	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (legge 31 marzo 1904, n. 150) (Spesa ripartita) (ultima delle 20 annualità)	10,000 —
129	Spese per l'acquisto dal comune di Modena del Palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (Spesa ripartita) (9ª delle venti annualità)	26,268 —
		363,412.37
	II. — *Stanziamenti per indennità varie al personale di ruolo ed avventizio dei servizi postali ed elettrici.*	
130	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse)	74,000,000 —
131	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali — Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	18,000,000 —
132	Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	4,630,000 —
133	Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero, del prezzo del cambio sulle loro competenze limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91)	300,000 —
		96,930,000 —
	III — *Stanziamenti propri per i servizi postali.*	
134	Indennità straordinaria agli agenti portalettere rurali (Spese fisse)	6,970,000 —
	IV. — *Stanziamenti propri per i servizi elettrici.*	
135	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera *e*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini avventizi e ai guardapprodi	2,380,000 —
136	Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri Enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici — Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni e per indennità di viaggio-soggiorno (leggi 9 luglio 1908, n. 420 e 20 marzo 1913, n. 255) (Spesa obbligatoria)	750,000 —
137	Collegamenti telefonici previsti dall'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri Enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
138	Spese per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 253, portante provvedimenti per la sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali (Spesa ripartita — ultima delle dodici rate)	6,000,000 —
139	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione dei servizi elettrici in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
140	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle Provincie ai sensi del decreto Luogotenziale 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e del regolamento 29 febbraio 1920, n. 532	786,469.09
141	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n 2142)	*per memoria*
142	Assegnazione straordinaria per provvedere al riordinamento ed al rinnovo degli impianti telefonici urbani nelle città di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano (Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2924 - ultima delle due rate)	*per memoria*
143	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici e telefonici sottomarini (Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2764 - 2ª delle cinque rate)	500,000 —
		10,416,469.09
	V. — *Spese per i servizi della marina mercantile.*	
	Spese generali.	
144	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	1,973,000 —
145	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese fisse)	43,100 —
146	Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto	40,000 —
147	Personale avventizio già in servizio nelle nuove Provincie (Trieste, Pola e Zara) — Retribuzioni — Contributo cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni	114,525 —
148	Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio nelle nuove Provincie (Trieste, Pola e Zara)	29,500 —
149	Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale — Pensione provvisoria (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 710, 9 e 15 luglio 1923, nn. 1561 e 1779)	224,000 —
150	Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale — Indennità speciale (lettera c) dell'art. 1 del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561 e Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1779)	12,000 —
151	Stipendi, assegni ed indennità militare ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile	150,000 —
		2,586,125 —
	Spese diverse.	
152	Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dai decreti Luogotenenziali 10 agosto 1916, n. 1031, 6 maggio 1917, n. 783, 9 maggio 1918, n. 742, 18 agosto 1918, n. 1149, 30 marzo 1919 n. 502, e dal Regio decreto 31 marzo 1921, n. 366, da convertirsi in legge; e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176. — Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi	2,000,000 —
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	I. — *Stanziamenti relativi ai servizi elettrici.*	
	Estinzione di debiti.	
153	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria)	63,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
154	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 27 aprile 1911, n. 389) (Spesa ripartita - 14ª delle quindici annualità) .	184,379.26
155	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 6 luglio 1911, numero 677) (Spesa ripartita — 14ª delle quindici annualità)	288,710.93
156	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 21 luglio 1911, n. 773) (Spesa ripartita - 14ª delle quindici annualità)	332,782.07
157	Rimborso ai Comuni e agli altri Enti della metà della spesa per impianti telefonici, anticipata per la sollecita esecuzione dei lavori (legge 20 marzo 1913, n. 255)	50,000 —
158	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 20 marzo 1913, n. 254). (Spesa ripartita - 12ª delle venticinque annualità)	3,264,609.96
159	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazioni dei telefoni dello Stato (legge 30 giugno 1912, n. 729) (Spesa ripartita - 12ª delle quindici annualità)	359,764.40
160	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 20 marzo 1913, n. 253) (Spesa ripartita - 11ª delle trentacinque annualità)	1,473,376.30
161	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi elettrici per la sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132) (Spesa ripartita - 3ª delle trentacinque annualità) . . .	428,618.56
		6,445,241.48

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	II. — *Partite che si compensano nell'entrata.*	
	Servizio dei risparmi.	
162	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
163	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffizi postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini pel contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici (Spesa d'ordine) . . .	101,200 —
164	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento (Spesa d'ordine)	100,000 —
		201,200 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

I.	— Stanziamenti per stipendi, retribuzioni e compensi al personale dei servizi postali ed elettrici	375,095,000 —
	Debito vitalizio	36,280,000 —
II.	— Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	a) Servizi postali	101,598,000 —
	b) Servizio dei risparmi	590,000 —
	c) Servizio dei conti correnti ed assegni postali . . .	117,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
III.	— Stanziamenti propri dei servizi elettrici	61,763,000 —
IV.	— Stanziamenti comuni ai servizi postali ed elettrici	122,064,000 —
	Totale per i servizi postali ed elettrici	697,507,000 —
V.	— Spese per i servizi della marina mercantile:	
	a) Spese generali	1,359,250 —
	b) Debito vitalizio	524,000 —
	c) Spesa per la marina mercantile	39,878,500 —
	d) Spese per le Capitanerie di porto	11,950,195 —
	e) Spese per i servizi marittimi	150,073,000 —
	Totale per i servizi della marina mercantile	203,884,945 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	901,391,945 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
I.	— Stanziamenti per gli edifici dei servizi postali ed elettrici	363,412.37
II.	— Stanziamenti per indennità varie al personale di ruolo ed avventizio dei servizi postali ed elettrici	96,930,000 —
III.	— Stanziamenti propri pei servizi postali	6,970,000 —
IV.	— Stanziamenti propri pei servizi elettrici	10,416,469.09
	Totale per i servizi postali ed elettrici	114,679,881.46
V.	— Spese per i servizi della marina mercantile:	
	a) Spese generali	2,586,125 —
	b) Spese diverse	2,000,000 —
	Totale per i servizi della marina mercantile	4,586,125 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	119,266,006.48
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
I.	— Stanziamenti relativi ai serivizi elettrici (estinzione di debiti)	6,445,241.48
II.	— Partite che si compensano nell'entrata (servizio dei risparmi)	*per memoria*
	Totale della categoria III	6,445,241.48
	Totale del Titolo II — Spesa straordinaria	125,711,247.94
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,027,103,192.94
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	201,200 —

RIASSUNTO PER CATEGORIA.

Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	1,020,657,951.46
Categoria III. — Movimento di capitali	6,445,241.48
Totale spese reali	1,027,103,192.94
Categoria IV. — Partite di giro	201,200 —
Totale generale	1,027,304,392.94

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
	SEZIONE I. — *Rete ferroviaria e Stretto di Messina.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete:		
	A) Viaggiatori	1,400,000,000	
	B) Bagagli e cani	55,000,000	
	C) Merci a grande velocità	400,000,000	
	D) Merci a piccola velocità	1,975,000,000	
			3,830,000,000 —
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:		
	A) Viaggiatori	5,000,000	
	B) Bagagli e cani	100,000	
	C) Merci a grande velocità	400,000	
	D) Merci a piccola velocità	2,500,000	
			8,000,000 —
3	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:		
	A) Viaggiatori	1,500,000	
	B) Bagagli e cani	150,000	
	C) Merci a grande velocità	2,300,000	
	D) Merci a piccola velocità	3,550,000	
			7,500,000 —
	Totale del § 1		3,845,500,000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
4	Redditi patrimoniali.		
	A) Pigioni di locali	7,000,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	2,500,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	500,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	3,000,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	2,000,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	500,000	
	G) Canone per esercizio gestione del Molo Vecchio di Genova	1,000,000	
	H) Diversi	500,000	
			17,000,000 —
5	Telegrammi privati		900,000 —
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		4,000,000 —
7	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		6,000,000 —
8	Prodotti per servizi accessori		14,000,000 —
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule		200,000 —
10	Utili di magazzino		45,000,000 —
	Totale del § 2		87,100,000 —
	§ 3. — *Entrate eventuali.*		
11	Proventi eventuali:		
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	4,000,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	8,000,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 63 della spesa)	4,000,000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	15,000,000	31,000,000 —
12	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		*per memoria*
13	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)		*per memoria*
14	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori		*per memoria*
15	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		*per memoria*
	Totale del § 3		31,000,000 —
	§ 4. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
16	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:		
	A) Trasporti per conto dello Stato	3,000,000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	1,500,000	
	C) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	1,000,000	
	D) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	1,300,000	
	E) Diverse	1,200,000	8,000,000 —
17	Ricuperi di carattere generale.		
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	16,000,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	9,400,000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	2,000,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	200,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	800,000	
	F) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	25,000,000	
	G) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	100,000	
	H) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale	*per memoria*	
	I) Ricuperi diversi	26,000,000	79,500,000 —
18	Ricuperi dei servizi		42,000,000 —
19	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule		500,000 —
20	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti		7,680,000 —
21	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª)		20,000 —
22	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune		12,000,000 —
23	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione (cap 102 della spesa)		3,700,000 —
	Totale del § 4		153,400,000 —
	Totale della sezione I		4,117,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SEZIONE II. — *Navigazione.*	
	§ 1. — *Prodotti della navigazione con le isole.*	
24	Passeggeri	13,500,000 —
25	Merci	2,200,000 —
26	Bestiame	800,000 —
	Totale del § 1	16,500,000 —
	§ 2. — *Introiti diversi della navigazione con le isole.*	
27	Noli marittimi	*per memoria*
28	Sovvenzioni del Tesoro per la navigazione con le isole	2,700,000 —
29	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti	4,000,000 —
	Totale del § 2	6,700,000 —
	§ 3. — *Prodotti della navigazione libera.*	
30	Introiti e ricuperi dei servizi di navigazione libera	2,000,000 —
31	Prelievo dal fondo di riserva per i rischi della navigazione libera	*per memoria*
	Totale del § 3	2,000,000 —
	Totale della sezione II	25,200,000 —
	SEZIONE III. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	
32	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 52 della spesa)	*per memoria*
33	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitolo 52 della spesa)	*per memoria*
34	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 53 della spesa)	*per memoria*
35	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 54 della spesa)	*per memoria*
36	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie alle linee (cap. 57 della spesa)	*per memoria*
37	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie sicule (cap. 55 della spesa)	*per memoria*
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione . . . *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . *per memoria*	
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento . . . *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienamento del materiale rotabile messo fuori d'uso *per memoria*	
		per memoria
38	Ricavi destinati alle spese di rinnovamento dei piroscafi (capitolo 56 della spesa)	*per memoria*
	Totale della sezione III	—

RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE.

Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Denominazione	Competenza
Sezione I. — Rete ferroviaria e Stretto di Messina.	
Titolo I. - Parte ordinaria.	
§ 1. - Prodotti del traffico	3,845,500,000 —
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	87,100,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	§ 3. - Entrate eventuali	31,000,000 —
	§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	153,400,000 —
	Totale della sezione I	4,117,000,000 —
	Sezione II. - Navigazione	25,200,000 —
	Sezione III. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	—
	Totale del titolo I - Parte ordinaria	4,142,200,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
39	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	190,000,000 —
40	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	100,000,000 —
41	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	96,000,000 —
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimo- (cap 76 della spesa) . . . *per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap 84 della spesa) . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 76 della spesa) . . . *per memoria*	
	D) Versamento a magazzino di materiali di esercizio esuberanti (cap. 75 della spesa) *per memoria*	
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (capitolo 54 della spesa) . . . 96,000,000	
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie (cap. 78 della spesa) . . . *per memoria*	
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (cap 77 della spesa) *per memoria*	
	H) Concorso del Ministero delle finanze per acquisto di locomotive germaniche in conto riparazione . . . *per memoria*	
	I) Diversi . . . *per memoria*	*per memoria*
	Totale del titolo II	386,000,000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE. § 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
42	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (cap. 81 della spesa)	100,000,000 —
43	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	*per memoria*
44	Forniture ai servizi (capitolo 82 della spesa)	1,100,000,000 —
45	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap 82 della spesa)	200,000,000 —
46	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo 83 della spesa)	*per memoria*
47	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 84 della spesa)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
48	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap 85 di spesa)		per memoria
	Totale del § 1		1,400,000,000 —
	§ 2. — *Officine e scorte.*		
49	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 87 della spesa)		740,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione	250,000,000	
	B) Officine dei depositi e Squadre Rialzo	180,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	310,000,000	
50	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del servizio lavori (cap. 88 della spesa)		40,000,000 —
51	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 89 della spesa)		45,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione	30,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre rialzo — 10,000,000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi — 20,000,000		
	B) Servizio lavori	14,000,000	
	C) Esercizio Ferrovie secondarie Sicule	1,000,000	
	D) Esercizio navigazione	per memoria	
	Totale del § 2		825,000,000 —
	Totale del titolo III		2,225,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.		
52	Sfruttamento boschi		per memoria
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 90-*A* della spesa)	per memoria	
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 90-*B* della spesa)	per memoria	
53	Piantagioni e culture speciali — Introiti e ricuperi della gestione		per memoria
	Totale del titolo IV		—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498).		
54	Ritenute al personale		90,000,000 —
	A) Ordinarie (lettera *a*) dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto 27 novembre 1919, n 2373)	85,000,000	
	B) Straordinarie (lettera *b* dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	4,000,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.000,000	
55	Entrate diverse		1,000,000 —
56	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa)		308,000,000 —
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi	153,000,000	
	B) Per caro-viveri	115,000,000	
	C) Per accontanamento in conto capitale	40,000,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
57	Annualità corrispondente all'integrazione a carico di altre Amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1919, al personale inscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza	200,000 —
58	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni al personale	*per memoria*
59	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	35,000,000 —
60	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi	500,000 —
61	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 95 della spesa)	7,000 —
	Totale del titolo V	434,707,000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI	
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).	
62	Ritenute	*per memoria*
	A) Ordinarie . . . *per memoria*	
	B) Straordinarie . . . *per memoria*	
63	Entrate diverse	*per memoria*
64	Contributi dell'Amministrazione	*per memoria*
65	Interessi sul patrimonio della gestione	*per memoria*
	Totale titolo VI	—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
66	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 555) (cap. 100 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
67	Affitto delle case	5,000,000 —
68	Proventi diversi	300,000 —
69	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
	Totale del titolo VII	5,300,000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641, 7 aprile 1921, n. 370 e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499).	
70	Contributo dell'amministrazione	23,100,000 —
71	Contributo del personale	12,000,000 —
72	Multe al personale	2,000,000 —
73	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a L. 100	150,000 —
74	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	*per memoria*
75	Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia	*per memoria*

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
76	Interessi sul fondo dell'Opera	4,000,000 —
77	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali (lire 50,000)	50,000 —
78	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1,500,000 —
79	Entrate eventuali	*per memoria*
80	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 —
	Totale del titolo VIII	42,850,000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	
	Patrimonio.	
81	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	*per memoria*
82	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	45,000,000 —
	Gestione.	
83	Introiti della gestione	54,000,000 —
	Totale del titolo IX	99,000,000 —
	TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).	
	Patrimonio.	
84	Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative	40,000,000 —
85	Contributo dello Stato durante il periodo di costruzione	4,200,000 —
	Gestione.	
86	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	14,700,000 —
87	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria (cap. 122 della spesa)	*per memoria*
	Totale del titolo X	58,900,000 —
	TITOLO XI. — OPERAZIONI PER CONTO TERZI.	
88	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 123 della spesa)	1,000,000,000 —
89	Operazioni attinenti al personale (cap. 124 della spesa)	50,000,000 —
90	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 125 della spesa)	2,500,000,000 —
91	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili (cap. 126 della spesa)	*per memoria*
	Totale del titolo XI	3,550,000,000 —
	TITOLO XII. — PARTITE DI GIRO.	
92	Tasse erariali (cap. 127 della spesa)	110,000,000 —
93	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 128 della spesa)	200,000,000 —
94	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 129 della spesa)	800,000 —
95	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 130 della spesa)	*per memoria*
96	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 131 della spesa)	10,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
97	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 132 della spesa)	40,000 —
98	Mandati di anticipazione estinti (capitolo 133 della spesa) . .	*per memoria*
	Totale del titolo XII . . .	321, 200, 000 —
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	4,142.200, 000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	386, 000, 000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4,528,200, 000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,400,000, 000 —
	§ 2. — Officine e scorte	825,000, 000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	434, 707, 000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	—
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri .	5, 300, 000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc. . . .	42, 850, 000 —
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	99, 000, 000 —
	Titolo X. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	58, 900, 000 —
	Titolo XI. — Operazioni per conto di terzi	3,550,000, 000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	6,415,757, 000 —
	Titolo XII. — Partite di giro	321, 200, 000 —
	Totale generale dell'entrata . . .	11,265,157,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio delle ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		53,500,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	36,500,000	
	B) Magazzini ed agenzie	17,000,000	
2	Forniture spese ed acquisti		7,000,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	3,600,000	
	B) Magazzini ed agenzie	3,400,000	
	Totale del § 1		60,500,000 —
	§ 2. — *Servizio movimento e traffico.*		
3	Personale		850,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	50,000,000	
	B) Controlli prodotti	15,000,000	
	C) Stazioni	555,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante	230,000,000	
4	Forniture, spese ed acquisti		52,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	2,600,000	
	B) Controlli prodotti	1,000,000	
	C) Stazioni	39,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante	1,400,000	
	E) Convogli	8,000,000	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni		32,000,000 —
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		9,000,000 —
	Totale del § 2		943,000,000 —
	§ 3. — *Servizio materiale e trazione.*		
7	Personale		392,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e riparti d'ispezione	26,000,000	
	B) Locomozione a vapore (Dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	302,000,000	
	C) Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche)	21,000,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	43,000,000	
8	Forniture, spese ed acquisti		581,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione	5,300,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	B) Locomozione a vapore	555,300,000	
	1. combustibile . . . 500,000,000		
	2. Spese diverse . . . 55,300,000		
	C) Locomozione elettrica	17,400,000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elettriche . . . 14,600,000		
	2. Spese diverse . . . 2,800,000		
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	3,000,000	
9	Manutenzione del materiale rotabile		615,000,000 —
	Totale del § 3		1.588,000,000 —
	§ 4. — *Servizio lavori.*		
10	Personale		375,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	55,000,000	
	B) Sorveglianza della linea	55,000,000	
	C) Manutenzione della linea	217,000,000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione	16,000,000	
	E) Operai	32,000,000	
11	Forniture, spese ed acquisti		42,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	4,500,000	
	B) Linea	15,500,000	
	C) Stazioni illuminazione	13,000,000	
	D) Convogli illuminazione elettrica	8,000,000	
	E) Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati	1,000,000	
12	Manutenzione della linea		132,000,000 —
	Totale del § 4		549,000,000 —
	§ 5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia)		
13	Personale		11,400,000 —
	A) Direzione dell'esercizio	1,000,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	2,800,000	
	C) Condotta locomotive e depositi	2,300,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	100,000	
	E) Linea	5,200,000	
14	Forniture, spese ed acquisti		4,000,000 —
	A) Direzione d'esercizio	20,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	120,000	
	C) Convogli	20,000	
	D) Locomozione	3,700,000	
	1. Combustibile . . . 3,000,000		
	2. Spese diverse . . . 700,000		
	E) Linea	100,000	
	F) Indennizzi	40,000	
15	Manutenzione materiale rotabile		4,500,000 —
16	Manutenzione della linea		1,200,000 —
	Totale del § 5		21,100,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	§ 6. — Navigazione dello Stretto di Messina.		
17	Personale		4,400,000 —
18	Forniture, spese ed acquisti		4,600,000 —
	A) Combustibile	3,600,000	
	B) Spese diverse	1,000,000	
	Totale del § 6		9,000,000 —
	§ 7. — Spese generali attinenti al personale.		
19	Contributi al fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498) (cap. 56 dell'entrata)		308,000,000 —
20	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »		23,100,000 —
21	Spese per assegni e indennità diverse al personale		16,000,000 —
22	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)		2,600,000 —
23	Oblazione e sussidi al personale		2,000,000 —
24	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		3,500,000 —
	Spese generali diverse.		
25	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi		4,200,000 —
26	Imposte e tasse		6,600,000 —
27	Spese giudiziali e contenziose		3,000,000 —
28	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzini		1,000,000 —
29	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà		3,000,000 —
30	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere		3,500,000 —
31	Spese per la sorveglianza dei trasporti		2,300,000 —
32	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni		7,500,000 —
33	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni		9,000,000 —
34	Spese per il servizio degli autoveicoli		1,300,000 —
	A) Personale	400,000	
	B) Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	900,000	
35	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri		2,000,000 —
36	Spese eventuali		18,000,000 —
	Totale del § 7		416,600,000 —
	§ 8. — Servizi secondari.		
37	Servizi accessori ad impresa od in economia		4,000,000 —
38	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)		4,000,000 —
	Totale del § 8		8,000,000 —
	Totale della sezione I		3,595,200,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SEZIONE II. — *Esercizio di navigazione.*		
	§ 1. — *Navigazione con le isole.*		
39	Personale		7,000,000 —
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	1.700,000	
	B) Personale di coperta	1,700,000	
	C) Personale di macchina	2,800,000	
	D) Personale ausiliario	800,000	
40	Forniture, spese ed acquisti		14,000,000 —
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	800,000	
	B) Piroscafi	13.180,000	
	C) Manutenzione del materiale portuale	20,000	
41	Indennizzi		50,000 —
42	Ancoraggi e spese portuali		2,000,000 —
43	Noleggio di piroscafi		9,500,000 —
44	Spese generali		360,000 —
	A) Di personale	360,000	
	B) Diverse	*per memoria*	
	Totale del § 1		32,910,000 —
	§ 2. — *Navigazione libera.*		
45	Personale		650,000 —
46	Forniture spese ed acquisti		900,000 —
47	Noleggi		*per memoria*
48	Assegnazione al fondo riserva per i rischi di mare		50,000 —
49	Spese generali		30,000 —
	Totale del § 2		1,630,000 —
	Totale della sezione II		34,540,000 —
	SEZIONE III. — *Spese complementari.*		
	(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
50	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 32 e 33 dell'entrata)		39,500,000 —
51	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 34 dell'entrata)		34,500,000 —
52	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 35 dell'entrata)		96,000,000 —
53	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap 37 dell'entrata)		500,000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	120,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	150,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	230,000	
54	Rinnovamento dei piroscafi (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n 111) (cap. 38 dell'entrata)		660,000 —
55	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 36 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale della sezione III		161,16[illegible],000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SEZIONE IV. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
56	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento		284,715,122.85
	A) Del valore del materiale rotabile e di esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,745,031.34	
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	22,515,360.47	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	214,719,376.51	
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,326,879.95	
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97	
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	644,610.38	
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	774,146.73	
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie	19,490,278.50	
57	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		13,750,000 —
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali	11,000,000	
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	*per memoria*	
	D) Per le spese di elettrificazione	2,750,000	
58	Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		26,514,877.15
59	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		*per memoria*
	A) Materiale in servizio permanente	*per memoria*	
	B) Compensi per l'uso di carri speciali di proprietà privata	*per memoria*	
60	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000 —
61	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 11-C dell'entrata)		2,000,000 —
62	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
63	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale		200,000 —
64	Elettrificazione delle linee		4,000,000 —
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica	4,000,000	
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione delle linee	*per memoria*	
	Totale del § 1		331,300,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*	
65	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto . . .	*per memoria*
66	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	*per memoria*
67	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . .	20,000,000 —
	Totale del § 2 . . .	20,000,000 —
	Totale della sezione IV . . .	351,300,000 —

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE.

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Titolo I. — Parte ordinaria.	
	Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina:	
	§ 1 — Direzione generale (Servizi centrali)	60,500,000 —
	§ 2. — Servizio movimento e traffico	943,000,000 —
	§ 3. — Servizio materiale e trazione	1,588,000,000 —
	§ 4. — Servizio lavori	549,000,000 —
	§ 5 — Ferrovie complementari sicule	21,100,000 —
	§ 6. — Navigazione dello Stretto di Messina	9,000,000 —
	§ 7. — Spese generali dell'Amministrazione	416,600,000 —
	§ 8. — Servizi secondari	8,000,000 —
	Totale della sezione I . . .	3,595,200,000 —
	Sezione II. — Esercizio navigazione	34,540,000 —
	Sezione III. — Spese complementari.	161,160,000 —
	Sezione IV. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.	331,300,000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	20,000,000 —
	Totale del titolo I — Parte ordinaria . . .	4,142,200,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
68	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	*per memoria*
69	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
70	Acquisto di materiale rotabile	76,000,000 —
71	Acquisto di galleggianti	*per memoria*
72	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . . .	20,000,000 —
	A) Materiale rotabile 20,000,000	
	B) Galleggianti . . . . *per memoria*	
73	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap 41-*D* dell'entrata	20,000,000 —
74	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 41-*A*, *B* e *C* dell'entrata	70,000,000 —
75	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. 41-*G* dell'entrata) .	100,000,000 —
76	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (cap. 41-*F* dell'entrata)	*per memoria*
77	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capov. dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
78	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	*per memoria*
79	Aumento della dotazione di magazzino (cap. 42 dell'entrata)	100,000,000 —
	Totale del titolo II	386,000,000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
80	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 42, 44 e 45 dell'entrata)	1,400,000,000 —
81	Acconti sulle forniture in corso (capitolo 46 dell'entrata)	*per memoria*
82	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 47 dell'entrata)	*per memoria*
83	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 48 dell'entrata)	*per memoria*
84	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	*per memoria*
	Totale del § 1	1,400,000,000 —
	§ 2. — *Officine e scorte.*	
85	Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 49 dell'entrata)	740,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione . . . 250,000,000	
	1. Personale . . . 110,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . 140,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . 180,000,000	
	1. Personale . . . 110,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . 70,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata . . . 310,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile . . . 290,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . 20,000,000	
86	Spese delle officine e cantieri del Servizio lavori (capitolo 50 dell'entrata)	40,000,000 —
	A) Personale . . . 4,500,000	
	B) Forniture spese ed acquisti . . . 35,500,000	
87	Materiali di scorta - materie ricevute (capitolo 51 dell'entrata)	45,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione . . . 30,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo . . 10,000,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi . . . 20,000,000	
	B) Servizio lavori . . . 14,000,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule . . . 1,000,000	
	D) Esercizio navigazione . . . *per memoria*	
	Totale del § 2	825,000,000 —
	Totale del titolo III	2,225,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.	
88	Sfruttamento boschi	per memoria
	A) Spese d'impianto (cap. 52-A) dell'entrata) per memoria	
	B) Spese d'esercizio (cap 52-B) dell'entrata) per memoria	
89	Piantagioni e colture speciali - Spese della gestione (capitolo 53 dell'entrata)	per memoria
	Totale del titolo IV	—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n 418, e R. decreto 23 marzo 1924, n 498).	
90	Pensioni	278,700,000 —
91	Indennità per caroviveri	115,000,000 —
92	Sussidi	1,000,000 —
93	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 61 dell'entrata)	7,000 —
94	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	40,000,000 —
	Totale del titolo V	434,707,000 —
	TITOLO VI — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n 171)	
95	Pensioni	per memoria
96	Sussidi	per memoria
97	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione	per memoria
	Totale del titolo VI	—
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
98	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 66 dell'entrata)	per memoria
99	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione	per memoria
	Gestione.	
100	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case già abitabili (capitolo 23 dell'entrata)	2,000,000 —
101	Imposte e sovrimposte	8,000 —
102	Spese di amministrazione, custodia e diverse	400,000 —
103	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	400,000 —
104	Manutenzione ordinaria	1,300,000 —
105	Manutenzione straordinaria	140,000 —
106	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col R decreto 25 febbraio 1915, n 412)	per memoria
107	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (art. 4 del regolamento approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	1,052,000 —
	A) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte 100,000	
	B) Per eccedenze attive dei bilanci 952,000	
	Totale del titolo VII	5,300,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370, e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499).	
108	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani	4,000,000 —
109	Indennità di buonuscita	30,000,000 —
110	Assegni alimentari vitalizi	200,000 —
111	Assegni giornalieri di malattia	*per memoria*
112	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
113	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 —
114	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	8,600,000 —
	Totale del titolo VIII	42,850,000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	
	Patrimonio.	
115	Somme mutuate al personale	45,000,000 —
	Gestione.	
116	Spese della gestione	54,000,000 —
	Totale del titolo IX	99,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).		
	Patrimonio.		
117	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case		44,200,000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	42,200,000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	2,000,000	
	Gestione.		
118	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui		14,240,000 —
119	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento		460,000 —
120	Versamento al fondo per la manutenzione straordinaria degli stabili (capitolo 87 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del titolo X		58,900,000 —
	TITOLO XI. — OPERAZIONI PER CONTO TERZI.		
121	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo 88 dell'entrata)		1,000,000,000 —
122	Operazioni attinenti al personale (capitolo 89 dell'entrata)		50,000,000 —
123	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo 90 dell'entrata)		2,500,000,000 —
124	Operazioni per conto della ex-Direzione generale dei combustibili (capitolo 91 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del titolo XI		3,550,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO XII — PARTITE DI GIRO.	
125	Versamento delle tasse erariali (capitolo 92 dell'entrata)	110,000,000 —
126	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo 92 dell'entrata)	200,000,000 —
127	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 94 dell'entrata)	800,000 —
128	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (capitolo 95 dell'entrata)	*per memoria*
129	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (capitolo 96 dell'entrata)	10,000,000 —
130	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (capitolo 97 dell'entrata)	400,000 —
131	Mandati di anticipazione emessi (capitolo 98 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del titolo XII	321,200,000 —

RIASSUNTO DELLA SPESA

CAPITOLI	Competenza
Titolo I — Parte ordinaria	4,142,200,000 —
Titolo II — Parte straordinaria	386,000,000 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4,528,200,000 —
GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME.	
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,400,000,000 —
§ 2. — Officine e scorte	825,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	434,707,000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	—
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	5,300,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	42,850,000 —
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	99,000,000 —
	Titolo X. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	58,900,000 —
	Titolo XI. — Operazioni per conto di terzi	3,550,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	6,415,757,000 —
	Titolo XII. — Partite di giro	321,200,000 —
	Totale generale della spesa	11,265,157,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1148.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 859.

Approvazione della convenzione 7 gennaio 1925 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia elettrica Biella-Gaglianico-Sandigliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 696;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 7 gennaio 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della « Società anonima Biella-Oropa per trazione elettrica » per la concessione alla Società medesima della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica Biella-Gaglianico-Sandigliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1149.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 863.

Nomina del Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto case popolari in Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto il R. decreto 7 giugno 1906, n. 241, che erige in Ente morale lo « Istituto case popolari », in Bari, e ne approva lo statuto organico;

Visto il rapporto 25 febbraio 1925 del Prefetto di Bari relativo alle dimissioni del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto;

Riconosciuta la necessità di assicurare all'Ente la continuità del funzionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. prof. Angelo Mariotti, capo sezione nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto case popolari in Bari, con tutti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il Commissario straordinario predetto provvederà alla ricostituzione dell'amministrazione dell'Istituto stesso entro tre mesi dal presente decreto.

Per tutta la durata della gestione straordinaria al detto Commissario l'Istituto corrisponderà, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio, una indennità giornaliera di L. 90.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1150.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 862.

Modificazione all'ordinamento della Regia scuola operaia per arti e mestieri « Fermo Corni », in Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2298, concernente l'ordinamento della Regia scuola operaia per arti e mestieri « Fermo Corni », di Modena;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1335, concernente la istituzione della suddetta Scuola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' rettificato il comma 4° dell'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2298, nel seguente modo:
« La Fondazione « Fermo Corni » resta obbligata in seguito alle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali, mentre il comune di Modena resta obbligato da parte sua a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento ».

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data del 16 ottobre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 75. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1151.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 876.

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 82. — GRANATA.

Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Delle sessioni e sedi di esame.

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale si danno in una sola sessione che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro per l'economia nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Possono essere sede degli esami di Stato tutti i Regi istituti superiori di agraria, il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze e i Regi istituti di medicina veterinaria.

Ciascun istituto è sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quella professione per la quale l'istituto rilascia la laurea o un diploma di specializzazione.

Art. 3.

Entro il mese di luglio di ogni anno tutti gli istituti superiori comunicano al Ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.

Gli esami sono tenuti annualmente in non meno di tre sedi per ciascuna professione, fatta eccezione per quelli di perito forestale che avranno luogo nel Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze il numero delle sedi può essere esteso a quattro qualora ciò sia necessario dal numero dei candidati.

Il Ministro nell'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione di esame, stabilisce in quali istituti per ciascuna professione si tengono esami di Stato.

Con la stessa ordinanza il Ministro può impartire disposizioni per regolare eventualmente la distribuzione dei candidati fra le varie sedi.

Art. 4.

I candidati non possono sostenere gli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio, o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi, eccezione fatta per i candidati all'abilitazione della professione di periti forestali, per i quali l'esame avrà luogo presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

CAPO II.

Dell'ammissione agli esami.

Art. 5.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentare domanda, su carta legale, diretta al presidente della Commissione esaminatrice presso l'istituto ove intenda sostenerli, indicando:

a) nome e cognome dei genitori;
b) luogo di nascita, residenza sua e della famiglia;
c) professione per la quale desidera conseguire il diploma di abilitazione.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:
a) titolo originale o certificato di laurea; per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale è prescritta la laurea in scienze agrarie e il diploma di specializzazione in materia forestale;
b) documento da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami;
c) documento da cui risulti il pagamento dello speciale contributo di cui all'art. 36 comma 2° del presente regolamento;
d) certificato rilasciato dall'Istituto ove il candidato ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale se non quando venga presentato il titolo originale.

Art. 6.

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'istituto entro il termine stabilito dal decreto che indice la sessione ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza di iscritti, sostenere gli esami in altra sede.

Le domande che pervengano oltre il termine sopra indicato non possono essere accolte.

Art. 7.

La segreteria accerta la regolarità delle domande e dei documenti e redige tanti elenchi di candidati quante sono le professioni per le quali vengono indetti in ogni sede gli esami di Stato.

In detti elenchi deve anche essere indicato se e quante volte ogni candidato abbia eventualmente sostenuto gli esami stessi con esito negativo.

Gli elenchi sono consegnati ai presidenti delle Commissioni esaminatrici.

Capo III.

Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del Ministro e ciascuna di esse è composta come segue:

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo e di veterinario i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnameto; per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento.

Almeno due professori di ruolo appartenenti ad istituti, non sede di esame, debbono entrare a far parte della commissione.

Art. 9.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo dell'istituto che è sede di esami di Stato, oppure di altro istituto.

Qualora non sia possibile formare una Commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo indicato nel precedente articolo, possono essere chiamati, in loro vece, professori incaricati, purchè il numero dei professori di ruolo costituisca la maggioranza.

Art. 10.

Per ogni Commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno al un quinto del numero dei membri effettivi.

In ogni caso dovrà essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di commissari.

Art. 11.

I professori ufficiali ed i liberi docenti che debbono far parte di cascuna Commissione sono nominati dal Ministro su designazione della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Le persone estranee all'insegnamento universitario sono scelte dal Ministro su terne proposte dai locali Consigli degli ordini professionali, o tra le altre categorie indicate dall'art. 32 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Uno dei membri di ciascuna Commissione esaminatrice per la professione di veterinario è designato dal Ministro per l'interno tra i funzionari della Sanità pubblica.

Art. 12.

Col decreto di costituzione delle Commissioni il Ministro ne nomina il presidente e la persona che deve supplirlo in caso di sua assenza o di impedimento.

Nella prima adunanza di ciascuna Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.

Art. 13.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo, di veterianrio e di perito forestale ogni Commissione può suddividersi in Sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di tre membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria delle persone estranee all'insegnamento superiore.

La formazione delle Sottocommissioni è disposta dal presidente nella prima adunanza della Commissione plenaria.

Art. 14.

Nessuna adunanza di Commissione o di Sottocommissione è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei componenti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per tutte le adunanze è redatto processo verbale che è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 15.

Le segreterie degli istituti, presso i quali si tengono esami di Stato, funzionano quali uffici di segreteria di ciascuna Commissione sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti.

Art. 16.

Ai componenti le Commissioni è corrisposto un compenso giornaliero di L. 25 se appartenenti all'Amministrazione dello Stato e di L. 50 se estranei all'Amministrazione stessa, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente

la chiusura della sessione. Oltre tale compenso, ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, competono le indennità di viaggio e di soggiorno pari a quelle stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i funzionari del grado sesto.

Capo IV.

Delle operazioni di esami.

Art. 17.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, indicate nell'art. 1, consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche.

Il Ministero dell'economia nazionale invia in busta chiusa e suggellata, al direttore dello istituto superiore ove si tengono esami di Stato, temi identici per tutte le sedi per le prove scritte e grafiche, secondo le norme speciali per ogni professione.

La busta deve essere consegnata dal direttore al presidente della Commissione nel giorno fissato per ciascuna prova scritta o grafica, prima delle operazioni di esame.

Della consegna è fatta menzione nel verbale.

Art. 18.

I giorni in cui si svolgono le prove sui temi inviati dal Ministero sono stabiliti per tutte le sedi colla ordinanza di cui all'articolo 1.

I giorni in cui si svolgono le altre prove sono fissati dai presidenti delle Commissioni esaminatrici.

Con avviso, apposto all'albo dell'istituto, è data preventiva notizia dell'ordine di svolgimento di tutti gli esami e dell'orario prestabilito.

Art. 19.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco, con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

Art. 20.

Nei giorni stabiliti per le prove sui temi inviati dal Ministero il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta osservare la integrità della busta e dei sugelli, estrae i temi e li detta o li fa dettare.

Art. 21.

Per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche è assegnato ai candidati un numero massimo di ore che sarà indicato dal Ministero sullo stesso foglio contenente i temi o il tema di esame.

I candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dall'istituto, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente della Commissione.

Le minute delle prove scritte o grafiche sono consegnate, insieme con i lavori, muniti della firma del candidato, e sopra ciascun lavoro i professori, incaricati dell'assistenza, appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che possono essere date per assicurarne la sincerità.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è, dal presidente di ciascuna Commissione, affidata, per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace vigilanza.

Art. 22.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 23.

La Commissione esaminatrice, compiuta la revisione dei lavori scritti o degli elaborati sui temi inviati dal Ministero, delibera prima della sufficienza ed assegna poi il voto ai candidati che abbiano raggiunto l'idoneità.

Quando la Commissione è divisa in Sottocommissioni la revisione dei lavori, di cui al comma precedente, è fatta dalla Commissione plenaria.

Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità nelle prove anzidette è redatto un elenco che viene affisso nell'albo dell'Istituto.

Coloro che non abbiano riportato la sufficienza nelle prove stesse non sono ammessi a quelle successive.

Art. 24.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno perde il diritto all'esame, ma comunque non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi.

Art. 25.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 26.

Sulle prove orali e pratiche la Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, giudicando prima della idoneità e assegnando poi i voti di merito.

Art. 27.

Ogni Commissione riassume, al termine dei suoi lavori, l'esito delle singole prove ed assegna il voto complessivo risultante dalla somma dei voti riportati da ciascun candidato.

Se si sono costituite Sottocommissioni le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla Commissione plenaria.

Art. 28.

Compiute le operazioni i presidenti delle Commissioni:

a) dispongono l'affissione nell'albo dell'istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

b) curano che un elenco analogo, firmato da tutti i commissari e contenente le stesse indicazioni, sia inviato al Ministero;

c) curano, altresì, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati agli istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 29.

I presidenti delle Commissioni dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazioni di esame.

Essi, in caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordinano, sotto la loro responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 30.

Il Ministro, su proposta dei presidenti delle Commissioni, o anche di sua iniziativa, dispone l'annullamento degli esami dei candidati ammessi contro le tassative disposizioni del presente regolamento, ed in generale quando si riscontrino casi di dolo o di errore.

Il Ministro può in ogni tempo annullare gli esami che risultino con frode o che, comunque siano stati illegalmente sostenuti; e revocare i diplomi di abilitazione.

Art. 31.

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove scritte e pratiche; e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente recati al detto materiale.

Art. 32.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere l'esame nell'anno seguente; se neppure la seconda volta consegue l'idoneità può ripeterlo soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto.

Tale norma si applica anche successivamente qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Nei casi di cui al precedente comma valgano, per quel che riguarda le sedi di esame, le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente regolamento.

CAPO V.

Del rilascio dei diplomi.

Art. 33.

A coloro che hanno conseguita l'abilitazione vien rilasciato un diploma, a firma del Ministro per l'economia nazionale, del presidente di ciascuna Commissione e del capo della segreteria dell'istituto sede di esame.

La segreteria dell'istituto sede di esame cura la compilazione dei diplomi su appositi modelli forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente.

I diplomi sottoscritti dal presidente della Commissione esaminatrice e dal capo della segreteria sono inviati al Ministero insieme con gli elenchi di cui all'art. 28, e con i modelli non adoperati o rimasti inservibili per errore di scritturazione o altra causa.

I diplomi stessi, muniti della firma del Ministro e del bollo a secco del Ministero per l'economia nazionale, vengono restituiti alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

L'elenco di coloro che hanno conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale viene pubblicato a cura del Ministero per l'economia nazionale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 34.

Nella segreteria di ogni istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali e tutti gli atti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 35.

Non è consentito rilasciare duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

Soltanto in caso di smarrimento, debitamente comprovato, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da una copia conforme rilasciata, in seguito ad apposita autorizzazione del Ministro, dalla segreteria dell'istituto dove il richiedente ha sostenuto l'esame.

Art. 36.

Le tasse di ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono pagate all'erario a mezzo di cartollina-vaglia, indirizzata al procuratore del Registro della circoscrizione in cui ha sede l'istituto superiore.

Oltre alla tassa suddetta il candidato deve versare direttamente alla cassa dell'istituto superiore, ove sostiene l'esame, un contributo di L. 50. Il provento di tale contributo — prelevato un decimo da destinarsi per il personale di segreteria e subalterno — è devoluto a rimborso di spese per consumo di materiali, uso di istrumenti, fornitura di cancelleria.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

CAPO VI.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo.

Art. 37.

Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di agronomo, i candidati debbono, oltre a quanto è prescritto dall'art. 5, indicare se e presso quali aziende o istituti abbiano compiuto un tirocinio pratico, allegando una relazione particolareggiata e documentata dei lavori a cui hanno preso parte od a cui hanno soltanto assistito.

Art. 38.

Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica colturale o di zootecnia;

b) nello svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di riordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.

Per la prova *a*) il Ministero invia due temi, uno per argomento di tecnica colturale e l'altro di zootecnia; il candidato ha facoltà di scelta.

Per la prova *b*) il tema e l'azienda agraria sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice.

Art. 39.

I temi inviati dal Ministero per la prova di cui alla lettera *a*) dell'art. 38, debbono contenere l'indicazione del tempo accordato ai candidati per lo svolgimento, nei limiti di una giornata.

I candidati possono portare con sè, per questa prova scritta, soltanto i necessari oggetti di cancelleria (eccetto la carta di qualsiasi tipo).

Per la prova di cui alla lettera *b*) dell'art. 38 il candidato dovrà nell'azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema, la Commissione, in relazione al tempo disponibile e ad altre possibilità pratiche potrà limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.

La durata della prova, estesa anche a più giorni, non oltre quattro, è determinata dalla Commissione, la quale dovrà anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessaria per l'efficacia della prova stessa.

Per questa prova il candidato potrà portare con sè oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo), il regolo calcolatore ed i manuali tecnici del caso.

L'orario giornaliero non può essere superiore a 10 ore consecutive con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.

Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un Commissario e firmati da lui, allo scopo d'impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori già fatti, pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti. E' fatto divieto ai candidati di distruggere od asportare alcun foglio, sia pure contenente minute o abbozzi di disegno.

Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati: essi sono contati e controllati.

La prova del candidato che non ottemperi a questo obbligo è nulla.

I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.

Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non si sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, sarà considerato come ultimato.

Art. 40.

Le prove orali e pratiche da sostenersi, della durata di almeno 30 minuti ciascuna, sono le seguenti:

1° una prova di agricoltura;

2° una prova di zootecnia;

3° una prova di enologia, caseificio od oleificio, a scelta del candidato;

4° una prova di economia, estimo e contabilità rurale.

La prova di agricoltura si svolge nel campo ed accerta la capacità tecnica del candidato nella scelta e modalità di attuazione delle colture, in rapporto all'ambiente, e, in generale, le sue conoscenze tecnico-agrarie in rapporto alle necessità dell'esercizio professionale.

La prova di zootecnica riflette l'esteriore conformazione nel largo senso della parola e l'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente all'abitazione, all'alimentazione ed alle risorse alimentari del luogo.

La prova di enologia, caseificio, ed oleificio si svolge possibilmente, secondo la specialità, in un enopolio, o in un caseificio, od in un oleificio, ed accerta le conoscenze tecniche del candidato in rapporto alle esigenze dell'ordinamento e direzione delle industrie ed al giudizio sui relativi prodotti.

Nelle suddette prove potrà essere richiesta al candidato l'esposizione di quelle ricerche di laboratorio che fossero necessarie o utili alla soluzione dei quesiti proposti, ed eventualmente la esecuzione di alcune di esse.

La prova di economia, estimo e contabilità agraria accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze dell'organizzazione, direzione ed amministrazione di aziende agrarie e della pratica delle stime, e si svolge, almeno in parte, sui libri contabili di un'azienda agraria, per accertare la capacità del candidato ad usarne per le suddette esigenze.

Art. 41.

Le Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di agronomo, si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro Sottocommissioni: una per la prova di agricoltura, una per la prova di zootecnia, una per la prova di enologia, caseificio od oleificio, una per la prova di economia, estimo e contabilità rurale.

Ogni Sottocommissione è composta di tre membri e si costituisce nominando il proprio presidente ed il segretario relatore.

Qualora nella Commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma, il presidente della Commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.

Art. 42.

La revisione dagli elaborati può essere fatta da sottocommissioni, secondo il numero dei candidati e dei rami di agraria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla Commissione plenaria

Capo VII.

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

Art 43.

La prova scritta per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario consiste nello svolgimento:

1° o di un tema concernente un caso ben determinato di malattia infettiva del bestiame, considerato tanto dal punto di vista eziologico, patogenetico, diagnostico, terapeutico, quanto nei suoi rapporti colla profilassi e l'ispezione delle carni da macello;

2° o di un tema d'indole pratica riferentesi ad argomento ed a problemi di zootecnia.

Nel tema sono precisati dati di fatto, elementi di ragionamento e speciali quesiti.

Il candidato ha facoltà di scelta.

Art. 44.

La prova orale e pratica comprende:

1° una prova di medicina;

2° una prova di chirurgia;

3° una prova di zootecnia;

4° una prova che rifletta la tecnica delle ispezioni delle carni da macello.

La durata delle prove orali e pratiche è di almeno 30 minuti.

La prova di zootecnia deve riflettere l'esteriore conformazione nel largo senso della parola e l'attitudine zootecnica

dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente all'abitazione, all'alimentazione ed alle risorse alimentari del luogo.

La prova che riflette la tecnica delle ispezioni delle carni da macello, si deve fare o sull'animale macellato, o sul cadavere o su pezzi patologici sequestrati al macello.

Il candidato, rilevata una determinata lesione, deve riconoscerne la natura, interpretarne la patogenesi e l'istogenesi, giudicare se in dipendenza delle lesioni riscontrate le carni siano o no atte al consumo alimentare. Se del caso dovrà ricorrere alle ricerche di laboratorio necessarie per assicurare il diagnostico cadaverico. E' obbligatoria la lettura di un preparato di istologia patologica.

Le prove di medicina e di chirurgia si devono svolgere sull'animale.

La Commissione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in anatomia, fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche.

Le interrogazioni hanno inizio solo dopo che il candidato abbia completato l'esame clinico dell'animale. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la Commissione riterrà opportuno.

Il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico può essere richiesto per iscritto.

Art. 45.

Le Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di veterinario si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro Sottocommissioni: una per la prova di medicina, una per la prova di chirurgia, una per quella di zootecnia, una per quella che riflette la tecnica delle ispezioni delle carni da macello.

Ogni Sottocommissione è composta di tre membri e si costituisce nominando il proprio presidente ed il segretario relatore.

CAPO VIII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale.

Art. 46.

Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di perito forestale i candidati, oltre a quanto è prescritto dall'art. 5, debbono indicare se e presso quali aziende silvo-pastorali, consorzi di rimboschimenti, associazioni per le utilizzazioni di boschi, ecc. abbiano compiuto un tirocinio pratico allegando una relazione particolareggiata e documentata dei lavori eseguiti o di quelli a cui hanno soltanto assistito.

Art. 47.

Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;

b) nello svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente o nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa relativa a un determinato bosco.

Il tema di cui alla prova *a*) è inviato dal Ministero, mentre i temi ed i luoghi riferentisi alla prova *b*) sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice.

Alle prove scritte si applicano le norme di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 48.

Le prove orali e pratiche da sostenersi, della durata di almeno 30 minuti ciascuna, sono le seguenti:

1° prova di selvicoltura e alpicoltura;

2° prova di economia ed estimo forestale;

3° prova di dendrometria e topografia.

La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo, ed accerta la capacità tecnica del candidato sull'impianto, nel governo, nell'utilizzazione e nel miglioramento di essi, in rapporto all'ambiente, e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alla necessità dell'esercizio professionale.

La prova di economia ed estimo forestali accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali e alla pratica delle stime forestali.

La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco, ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento e alla viabilità forestale.

Art. 49.

La Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di perito forestale si suddivide, per lo svolgimento delle prove orali, in tre Sottocommissioni, una per ciascuno dei gruppi di materie. Ogni Sottocommissione è composta di tre membri e si costituisce nominando il presidente ed il segretario relatore.

Qualora nella Commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma dell'articolo 48, il presidente della Commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.

TITOLO III.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 50.

Le lauree o diplomi che saranno conseguiti durante tutto l'anno accademico 1924-25 da coloro che precedentemente alla pubblicazione del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso rispettivamente stabiliti dagli ordinamenti degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria per il conferimento delle lauree e diplomi cui aspiravano, avranno agli effetti della abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

Indipendentemente poi dalla condizione predetta, tutte le lauree e i diplomi conferiti dai predetti Istituti superiori sino a tutto il 31 dicembre 1924 avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

NAVA.

Numero di pubblicazione 1152.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 846.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Sassari ad applicare la sua imposta principale sui redditi di natura commerciale e industriale prodotti nel proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1597, col quale si autorizza la Camera di commercio e industria di Sassari ad applicare, per l'anno 1924, l'imposta su ogni forma di attività commerciale e industriale, mediante l'aliquota di L. 2 % sul reddito netto;

Vista la deliberazione 28 febbraio 1925 del Commissario governativo della predetta Camera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Sassari è autorizzata ad applicare la sua imposta principale su ogni forma di attività commerciale e industriale prodotta nel distretto, per il solo anno 1925, mediante l'aliquota di L. 1.80 % sui redditi netti.

Art. 2.

Il predetto R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1597, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 56. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1153.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 860.

Approvazione della convenzione 23 dicembre 1924, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia elettrica da Verona (porta Vescono) a Grezzana in Valpantena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 696;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 dicembre 1924 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della provincia di Verona, per la concessione alla Provincia stessa, della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica da Verona (porta Vescono) a Grezzana in Valpantena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 73. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1154.

REGIO RECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 888.

Facoltà di proroga del termine di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per il cambiamento del senso di circolazione dei veicoli nell'interno delle città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, con i Ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per il cambiamento del senso della circolazione nell'interno delle città indicate nel citato articolo e nelle quali non fu possibile effettuare il cambiamento stesso entro il 28 febbraio 1925 potrà, con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, essere prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — REVEL — ROCCO — DE' STEFANI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 91. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1155.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1925, n. 890.
Disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 15 novembre 1923, n. 2506, e 23 ottobre 1924, n. 1994;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Ministri per i lavori pubblici e per le finanze sono autorizzati a stipulare convenzioni con le singole Provincie al fine di assicurare la regolare manutenzione delle strade pubbliche comprese nei rispettivi territori, escluse quelle che per legge sono a carico esclusivo dei Comuni e le vicinali, e di stabilire il riparto della spesa relativa.

Detto riparto verrà fatto tenendo conto degli sgravi ottenuti dalle Provincie pel passaggio di strade provinciali alla prima classe, degli oneri loro derivanti pel concorso nel mantenimento delle strade già nazionali incluse nella detta classe e delle nuove strade assunte in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, delle condizioni dei bilanci provinciali, dei tributi già applicati o ancora applicabili, ed infine di ogni altro elemento che valga a stabilire l'effettivo carico delle Provincie per la conservazione del patrimonio stradale.

Tali convenzioni potranno regolare anche il riparto della spesa di manutenzione delle strade di prima classe relativa all'esercizio 1924-1925.

Art. 2.

Le convenzioni di cui al precedente articolo verranno stipulate su proposta di una Commissione da nominarsi con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, alla quale è demandato l'incarico di condurre le necessarie trattative con le Amministrazioni provinciali interessate. Le convenzioni medesime saranno approvate con decreto Reale.

In mancanza di convenzioni rimarranno fermi a carico delle Provincie gli oneri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, e potrà anche essere escluso il concorso dello Stato, previsto dall'art. 3 del decreto medesimo.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 (primo e secondo comma), 3, 4, 5 e 7 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1994, sono prorogate fino al 30 giugno 1926, salvo quanto potrà essere stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 2 del detto decreto 23 ottobre 1924, n. 1994.

La quota per spese generali e di sorveglianza di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto stesso non comprende le retribuzioni dei cantonieri ed è ridotta al 4 %.

Lo Stato potrà non riconoscere la validità di contratti per appalti di manutenzione di strade di prima classe comprese nell'elenco annesso al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, che siano stati dalle Provincie stipulati posteriormente al 30 giugno 1924 e con effetto oltre il 30 giugno 1926, quando non siano stati sottoposti alla sua approvazione.

Restano fermi e obbligatori per le Provincie gli appalti aggiudicati dallo Stato prima dell'effettiva consegna delle strade di cui all'art. 7 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1994.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1925 potranno con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, essere emanate le norme di carattere integrativo o modificativo di quelle vigenti, che siano necessarie per il completo raggiungimento delle finalità del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, e del presente decreto, e pel coordinamento di questi con le altre disposizioni in materia di classificazione, costruzione, manutenzione e polizia delle strade pubbliche.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo registro 237, foglio 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1156.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 889.
Trasporto di fondi tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 85;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 86-*bis* (nuovo) - Personale straordinario per la esecuzione delle opere pubbliche (R. decreto 9 aprile 1925, n. 416) . . . . L. 6,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 93, art. 3 - Opere marittime nella Venezia Giulia, da classificare . . . . . L. 6,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo registro 237, *foglio* 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1157.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 891.

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile ai redditi derivati dal traffico delle navi americane nei porti italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 587, che dà facoltà al Governo di accordare l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile agli armatori stranieri, sulla base del principio della reciprocità di trattamento;

Visto il paragrafo 213 del « Revenue Act of 1921 » degli Stati Uniti di America che dichiara esenti dalle « income taxes » i redditi dei cittadini stranieri e delle Società straniere ricavati dall'esercizio di navi battenti bandiera di Paesi esteri, i quali concedano una esenzione equipollente ai cittadini degli Stati Uniti ed alle Società costituite negli Stati Uniti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle Società costituite ed aventi la loro sede principale negli Stati Uniti di America e alle altre Compagnie o Ditte armatrici di proprietà di cittadino o di cittadini di detto Stato ed in esso residenti, che esercitino il traffico marittimo nei porti italiani, con navi battenti la bandiera degli Stati Uniti d'America, è accordata, con effetto dal 1° gennaio 1921, la esenzione da imposta di ricchezza mobile per i redditi che essi ritraggono da tale esercizio, a condizione che gli Stati Uniti di America, in applicazione delle leggi colà vigenti, accordino del pari ai cittadini italiani ed alle Società italiane aventi residenza o sede nel Regno, che esercitino il traffico marittimo nei porti degli Stati Uniti di America, con navi battenti bandiera italiana, la esenzione dalle income taxes, per i redditi che essi ritraggono da tale esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1158.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 857.

Intitolazione al nome di Adolfo Apolloni della Regia scuola artistica industriale di Fano.

N. 857. R. decreto 7 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubbica istruzione, la Regia scuola artistica industriale di Fano, viene intitolata al nome di Adolfo Apolloni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1159.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 858.

Intitolazione al nome di Giuseppe Pellegrino della Regia scuola artistica industriale di Lecce.

N. 858. R. decreto 7 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola artistica industriale di Lecce, viene intitolata al nome di Giuseppe Pellegrino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925.

Scioglimento del Provveditorato al porto di Venezia e nomina quale Regio commissario del contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi alla istituzione dell'azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia » con a capo il provveditore;

Visto il R. decreto-legge in data 14 maggio 1925, n. 651, col quale è data facoltà al Governo del Re di sciogliere la Amministrazione del Provveditorato suddetto, nominando un Regio commissario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia è sciolta, a datare dal 22 maggio 1925.

Il contrammiraglio di divisione nella riserva navale commendatore Roberto Andrioli Stagno è nominato Regio commissario per l'Amministrazione straordinaria del Provveditorato suddetto per la durata di mesi sei a decorrere dalla data suddetta.

Art. 2.

Al Regio commissario è assegnata una indennità giornaliera di L. 150 a carico del bilancio del Provveditorato, il quale verserà all'Erario pure a suo carico l'imposta di ricchezza mobile relativa a detta diaria nonchè tutte le altre tasse e ritenute.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1925.

Aumento del saggio d'interesse dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;

Veduto il decreto Ministeriale 2 giugno 1925 che modifica il precedente decreto Ministeriale 15 maggio 1924 per quanto riguarda gli interessi dei buoni ordinari;

Decreta:

A partire dal giorno 18 giugno corrente e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di L. 5.25 % (cinque e venticinque per cento) in ragione annua;

Per i buoni con scadenza da sei a otto mesi nella misura di L. 5.75 % (cinque e settantacinque per cento) in ragione annua;

Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di L. 6 % (sei per cento) in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1925.

Contribuzione a carico delle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 25 aprile 1925 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Livorno;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Livorno è autorizzato a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitatamente al periodo dal 22 giugno 1925 al 30 giugno 1926, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di centesimi 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 22 giugno 1925.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziate le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 15 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro per l'econ. nazionale*: NAVA.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1925.

Aumento del saggio normale dello sconto ed interesse sulle anticipazioni presso gli Istituti di emissione dal 6.50 al 7 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il decreto Ministeriale 3 giugno 1925;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

La ragione normale dello sconto e l'interesse sulle anticipazioni sono elevati, per gli Istituti di emissione, dal 6.50 al 7 per cento, a decorrere dal 18 corrente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1925.

Pagamento anticipato nel Regno delle rendite consolidate 3.50 % e 5 % di scadenza al 1° luglio 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Determina:

Le sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate ad iniziare il 27 giugno 1925 il pagamento delle semestralità al 1° luglio 1925 sui certificati nominativi non soggetti a vincoli di usufrutto od a speciali condizioni di pagabilità, delle rendite consolidate 3.50 e 5 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

Il Ministero delle finanze ha disposto che il giorno 27 corrente mese le sezioni di Regia tesoreria provinciale inizino il pagamento delle semestralità 1° luglio 1925, delle rendite consolidate 3.50 e 5 % sui certificati nominativi non soggetti a vincolo di usufrutto od a speciali condizioni di pagabilità.

Lo stesso giorno 27 corrente avrà inizio nel Regno il pagamento delle cedole con scadenza 1° luglio 1925, dei titoli al portatore del consolidato 5 % e dei titoli misti dei consolidati 3.50 % - 1902 e 1906.

Anche col 27 giugno corrente si inizierà il pagamento dei titoli al portatore dei consolidati 3.50 % - 1902 e 1906 per i quali è stato concesso l'esonero dal deposito in tesoreria a norma dell'articolo 5 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1780. Per gli altri titoli al portatore 3.50 % il pagamento della semestralità di prossima scadenza avrà luogo a partire dal 1° luglio 1925 solo per le cartelle che siano state depositate in tesoreria, a norma del decreto Ministeriale 8 settembre 1924, n. 22545, in base alle ricevute provvisorie rilasciate ai depositanti.

Il pagamento delle cedole dei titoli al portatore 3,50 % non depositati in tesoreria e delle cedole distaccate dai titoli relativi è rinviato ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494.

DECRETO PREFETTIZIO 9 giugno 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Benevento.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Benevento;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il nuovo Commissario straordinario, nominato con R. decreto 1° maggio 1925 in sostituzione del precedente designato, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Benevento è prorogato di altri tre mesi a decorrere dal giorno 11 giugno 1925.

Benevento, addì 9 giugno 1925.

Il Prefetto: SORGE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	8845	20 —	*Colafrinto* Giacomo di Donato, dom. a Mesagne (Lecce).	*Colapinto* Giacomo di Donato, dom. come contro.
3.50 %	550465	350 —	Mezzano *Rosa* fu Tommaso, nubile dom. in Bogliasco (Genova).	Mezzano *Elvira-Rosa* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Crovetto Luigia fu Antonio, ved. di Mezzano Tommaso, dom. in Bogliasco (Genova).
»	568521	136.50	Mezzano *Rosa* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Crovetto Luigia fu Antonio, ved. di Mezzano Tommaso, dom. in Bogliasco (Genova).	
»	628603	297.50		
»	724089	1410.50	Mezzano *Rosa* di Tommaso, minore sotto la tutela del fratello Mezzano Emanuele, dom. in Bogliasco (Genova).	
»	724230	308 —		
»	727105	59.50		
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	1617	Cap. 7500 —	Astori *Cesare* e Giuseppe fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Lodi Cusani Rosa, ved. di Astori Pietro.	Astori *Luisa-Cesarina* e Giuseppe fu Pietro, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	52493	785 —	Robbiano *Natalina* di Giovanni Battista, nubile, dom. a Spezia (Genova).	Robbiano *Maria-Natalina* di Giovanni Battista, nubile dom. a Spezia (Genova).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	223039	120 —	Cesarano Vincenzo fu Carmine, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a *de Risi* Pasqua fu *Antonio*, ved. di Carmine Cesarano, dom. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto a *di Riso* Pasqua fu *Andrea*, ved., ecc., come contro.
»	223040	120 —	Cesarano Francesco fu Carmine, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	223041	120 —	Cesarano Concetta fu Carmine, moglie di De Lorenzo Vincenzo, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	223042	120 —	Cesarano Carolina fu Carmine, moglie di Somma Giovanni, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come contro.
»	223043	120 —	Cesarano Ausilia fu Carmine, moglie di Somma Antonio, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
P. N. 5 %	19802	25 —	Ruffo Paolina di Giov. Battista, nubile, dom. in David (Panama).	Ruffo Paolina di Giov. Battista, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in David (Panama).
Buono Tesoro triennale 13ª emissione	178	Cap. 2,000 —	Lisi *Salvatore* fu Cesario, minore, sotto la patria potestà della madre Greco Concepita ved. Lesi.	Lisi *Antonio-Salvatore* fu Cesario, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	99	» 16,400 —	Pesce *Teresio* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Pesce Carlo.	Pesce *Alberto-Teresio* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	307	» 7,200 —	Pesce *Teresio* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela del fratello Carlo.	(come sopra)
Cons. 5 %	222384	8,250 —	Sparavieri *Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi Carlo, dom. a Cordovado (Udine), vincolata.	Sparavieri *Maria-Eleonora* fu Luigi, moglie, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	800569	14,766.50	Sparavieri *Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi Carlo di Antonio, dom. a Venezia, vincolata.	Sparavieri *Maria-Eleonora* fu Luigi, moglie, ecc., come contro, vincolata.
» »	293092 304999	875 — 710.50	Ponzani *Teresa* fu Agostino, moglie di Montersino Alberto, dom. in Torino, vincolata.	Ponzani Giulia-Teresa fu Agostino, moglie, ecc., come contro.
»	375805	87.50	De Falco *Giuseppina* di *Andrea*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	De Falco *Maria-Giuseppina* di *Andrea-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro settennale 2ª serie	62	Cap. 7,500 —	De Santis Armida e Mirta fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Iaverri* Rosina, ved. De Santis.	De Santis Armida e Mirta fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Bogutai* Rosina, *già ved. Iavernig ora ved. De Santis*
Cons. 5 %	320442	785 —	Nappi *Elodia* di Francesco, nubile, dom a Liveri (Caserta), vincolata.	Nappi *Ersilia-Elvira-Elodia-Olimpia* di Francesco, nubile, ecc, come contro.
»	234916	15 —	Corda Ernesta di *Demetrio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano; con usufrutto a Corda *Demetrio* fu Rocco	Corda Ernesta di *Domenico-Demetrio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano; con usufrutto a Corda *Domenico-Demetrio* fu Rocco.
»	279465	1,955 —	*Buccisano* Giovannina fu Orazio, moglie di Penna Domenicantonio, dom. a Melicucca (Reggio Calabria), vincolata.	*Buccisani* Giovannina fu Orazio, moglie, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	779	5,700 —	Di Giovine *Annina* fu Vincenzo, moglie di Cerase Matteo.	Di Giovine *Marianna* fu Vincenzo, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 44)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data della ricevuta: 6 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Sudano Sebastiano fu Antonio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 7 consolidato 3.50 per cento senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 12 corrente in Castano Primo, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 15 giugno 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 133

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	124 90	Belgio	123 90
Londra	126 827	Olanda	10 55
Svizzera	508 17	Pesos oro (argentino)	23 75
Spagna	383 33	Pesos carta (argent.)	10 45
Berlino	6 23	New-York	26 138
Vienna (Shilling)	3 75	Russia	128 —
Praga	77 40	Belgrado	46 50
Dollaro canadese	26 15	Budapest	0 0369
Romania	11 75	Oro	504 34

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 45
	3.50 % » (1902)	72 25
	3 00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	97 15
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	75 675

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.